



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

PIAZZA G. MARCONI, 1 - 55042 FORTE DEI MARMI - C.F. e P.I. 00138080460  
TEL. 0584/82551 - FAX 0584/82056

# REGOLAMENTO COMUNALE SULL'INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E MANIFESTAZIONI CIRCENSI.

( Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 06.06.1995 )

## COMUNE DI FORTE DEI MARMI

**Regolamento comunale sull'individuazione e concessione di aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.**

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.9 della L.18 marzo1968 n. 337 e sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali e private per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Forte dei Marmi attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

### **Art.2 Destinazione delle aree**

1. Le attività di cui all' articolo 1 sono esercitate di norma in un' area comunale destinata a tale scopo ai sensi della L. 337/68.

2. L'area del parco giochi permanente é individuata nell'area attrezzata di Piazza Marconi.

### **Art.3 Attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Ai sensi della citata legge n. 337/1968 sono considerati "Spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.



## Art.4 Giochi

1. Si intendono per "giochi" gli apparecchi automatici e semi automatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non é richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni, né per l'assegnazione dei premi, e ché consentano di giocare solo ad una persona per volta.
2. Su tali apparecchi devono essere indicati in modo ben visibile il nominativo del titolare ed il suo recapito nella piazza.
3. Ogni apparecchio, in funzione, non può occupare una superficie superiore a mq. 4.

## Art. 5 Parchi tradizionali e durata occupazione aree

1. I parchi di divertimento tradizionali con durata massima di gg.30 cadauno, che si svolgono sul territorio comunale sono: "Parco di Carnevale" ed il "Parco di Autunno".
2. Nei mesi di luglio ed agosto, su tutto il territorio comunale, sono vietati i Parchi di cui al presente articolo.
3. La Giunta Municipale si riserva annualmente la facoltà di definire la data e la durata dei parchi nel rispetto delle norme dettate dal presente articolo.
4. Le aree potranno essere occupate con quattro giorni anticipo dalla data di inizio e lo sgombero delle stesse dovrà avvenire



entro il quarto giorno successivo al termine massimo di chiusura.

## **Art.6** **Festa del bambino**

1. Il Sindaco, in collaborazione con la Commissione dei rappresentanti dei partecipanti al "Parco di Piazza Marconi" stabilisce la data e le modalità di svolgimento della "Festa del Bambino".


2. "La Festa del Bambino" consiste in iniziative, articolate in una o più giornate, che agevolino economicamente l'accesso dei bambini alle attrazioni e ne promuovano l'arricchimento culturale.

3. Dovrà privilegiarsi la massima partecipazione dei bambini per i quali è più necessaria una particolare attenzione sociale.

## **Art.7** **Orario di attività**

1. L'inizio delle attività delle attrazioni è compreso nell'arco orario giornaliero 15,00/17,00 ed il termine nell'arco orario 23,00/24,00. Nei periodi natalizi, pasquali, estivi e nei giorni festivi, l'orario di apertura del "Parco giochi permanente" è compreso nell'arco orario giornaliero 9-13 - 15-24 esclusi i mercoledì mattina.

2. Nei giorni festivi l'inizio dell'attività delle attrazioni è compreso nell'arco orario 8,00/10,00 ed il termine, (esteso ai giorni di venerdì e sabato) nell'arco orario 23,00/0,30.



3. Le attrazioni durante l'orario di apertura del Parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

4. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non é consentito nessun movimento veicolare.

#### Art.8

#### Allestimento del Parco.

1. L'allestimento del Parco avviene sotto il controllo della Commissione provinciale di vigilanza dei pubblici spettacoli o, dove di competenza, dalla Commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli.

2. Il Sindaco impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Parco (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, pulizia dell'area, ecc...)

3. I partecipanti al parco nominano annualmente una commissione di cinque membri che collabora al buon funzionamento del Parco.

4. La Commissione dovrà essere la più rappresentativa possibile di tutti gli operatori, piccoli, medi, grandi, presenti sul Parco.



**Art.9**  
**Carovane e carri da trasporto.**

1. Nella zona del Parco é vietato il parcheggio di qualsiasi mezzo non strettamente indispensabile per l'esercizio del mestiere.
2. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri da trasporto ha luogo nelle località stabilite dal Sindaco, nonchè alla presenza degli agenti della Polizia Municipale e secondo le disposizioni impartite.

**Art.10**  
**Parchi non tradizionale ed aree private.**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività dei complessi non costituenti Parchi tradizionali.
2. L'allestimento di spettacoli viaggianti in aree private é subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 11**  
**Concessione delle aree**

1. La concessione di aree in base al presente regolamento con esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto é ammessa solo per l'istallazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso della autorizzazione Ministeriali prevista dall'art 6 della citata Legge n.337/1968 e della licenza di Polizia Amministrazione prevista e rilasciata dal Sindaco del Comune di Forte dei Marmi ai sensi



dell'art. 69 T.U.L.P.S. nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n.616.

2. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Sindaco, per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento o dall'atto di concessione, nonché per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine o di interesse pubblico.

## Art.12 Presentazione delle domande

1. Per ottenere la concessione di aree nel "Parco dei divertimenti" ogni titolare di attività dello Spettacolo Viaggiante deve far pervenire domanda in bollo al Sindaco-Settore Turismo - entro e non oltre il 15 Gennaio per il "Parco Carnevale" ed entro e non oltre il 15 Agosto per il "Parco di Autunno".

2. Copia dell'autorizzazione dell'occupazione a carattere temporaneo deve essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale, mentre copia della concessione dell'occupazione a carattere permanente deve essere inoltrata al Settore Tributi perché, per le rispettive competenze, provvedano alla riscossione dei tributi conseguenti come disciplinati dalla legge e vigenti regolamenti (Tosap-Tassa giornaliera NN.UU., eventuale contributo di fognatura, ecc...).

3. La domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune di Forte dei Marmi.



4. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

5. Tutte le concessioni e le autorizzazioni dovranno riportare il preventivo parere della Polizia Municipale e Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art.13** **Criteri di concessione**

1. Le concessioni delle aree si distinguono in:

- a) - concessioni a carattere stabile;
- b) - concessioni a carattere precario.

2. Le concessioni a carattere stabile vengono rilasciate dal Sindaco a chi é in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed accertati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. Le concessioni a carattere precario vengono rilasciate dal Sindaco tenuto conto, nell'ordine dei seguenti requisiti preferenziali:

- a) - Interesse spettacolare e novità dell'attrazione;
- b) - Residenza (comunale, provinciale, regionale);
- c) - Anzianità di domanda.

4. Non saranno rilasciate concessioni a carattere precario, per attrazioni similari e ad altre già autorizzate, qualora il Sindaco ritenga possano verificarsi situazioni di squilibrio nel "Parco divertimenti".



5. Le concessioni a carattere precario sono rilasciate per non più di dieci mesi; il periodo di interruzione deve essere di durata non inferiore al periodo di partecipazione. Ciò al fine di realizzare la più ampia rotazione possibile.

6. Le concessioni a carattere stabile in atto verranno regolate in avvenire, di volta in volta, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

7. Qualora le concessioni a carattere stabile comportino una occupazione complessiva inferiore alla media delle concessioni in atto, potranno essere rilasciate, a completamento, ulteriori concessioni a carattere stabile tenendo conto dell'anzianità di frequenza del "Parco divertimenti" acquisita, anche non continuativamente, per un periodo complessivo superiore a cinque anni maturato nella posizione di concessionario a carattere precario ed in caso di parità di anzianità, della residenza nel Comune di Forte dei Marmi, nella Provincia, nella Regione.

8. Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concesso, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, più di una attrazione ed di un gioco, rinviando la definizione di gioco al precedente art. 4.

#### **Art. 14**

#### **Danni patrimoniali.**

1. Il titolare della concessione é tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.



2. La concessione dell'area per il parco successivo é subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.

**Art.15**  
**Obblighi del concessionario.**

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
2. Resta ferma la responsabilit  esclusiva del titolare o del legale rappresentante che devono comunque essere reperibili.

**Art.16**  
**Sanzioni.**

1. In caso di accertata infrazioni dell'art. 16 (divieto di sub-concessione), dell'art. 16.6 o dell'art. 12.3 (false dichiarazioni) sar  revocata la concessione al titolare e sar  escluso dal "Parco" nell'anno in corso e quello successivo; in caso di recidiva delle suddette infrazioni sar  disposta la definitiva esclusione dal "Parco".

2. La violazione delle prescrizioni contenute negli articoli sotto indicati comporter  la mancata concessione nell'anno, o negli anni successivi, in relazione alla gravit , dei giochi di cui ai seguenti articoli:

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| art. 4,          | "Giochi";                   |
| art.5, comma 3,  | "Occupazione aree";         |
| art.7,           | "Orario di attivit ";       |
| art.8, comma 2,  | "Allestimento del Parco";   |
| art.9, comma 1,  | "Parcheggio in zona Parco"; |
| art.14, comma 1, | "Restituzione area".        |



**Art.17**  
**Sostituzione delle attrazioni**

1. La sostituzione dell'attrazione é consentita dall'Amministrazione Comunale, qualora la domanda venga presentata nei tempi indicati dalla stessa, in considerazione della spettacolarità e della novità della nuova attrazione, purché la stessa non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i nel "Parco" e compatibilmente con le disponibilità di spazio.

2. Non é ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.

---

**Art. 18**  
**Conservazione dell'anzianità.**

1. Il trasferimento della titolarità di un'attrazione, sia a carattere stabile che precario, comporta la conservazione dell'anzianità di parco acquisita dal precedente titolare solo nei casi di successione (mortis - causa) o di rinuncia definitiva a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione.

2. Non si ha la conservazione dell'anzianità del passaggio da ditta individuale a forma societaria e nel passaggio da un tipo di società ad altro.



**Art. 19**  
**Concessione delle aree.**

1. Per la concessione delle aree si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11.

**Art.20**  
**Presentazione delle domande:**

1. Per ottenere la concessione di un'area per l'istallazione di un circo equestre il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco, specificando quanto segue:

- a) - generalità del titolare del circo;
- b) -tipo e numero dell'attrazioni e dimensioni delle attrezzature;
- c) - ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente pretenda utile fornire.

2. Le domande dovranno pervenire al Comune entro la data del 30 Aprile per i circhi di cui si richiede l'istallazione del secondo semestre dell'anno ed entro la data del 31 Ottobre per i circhi per cui si richiede l'installazione per il primo semestre dell'anno successivo, sempre con la esclusione dei mesi di Luglio e Agosto.

**Art. 21**  
**Criteri di concessione.**

1. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a non più di un circo per ogni semestre.



2. L'assegnazione dell'area non può essere contemporanea a quella dei parchi di divertimento.

3. Nella concessione dell'area l'Amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e della spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione.

4. Nel caso di caratteristiche simili si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio alla presenza degli interessati o di incaricati degli stessi debitamente convocati con lettera AR. è escluso dal sorteggio il circo che ha avuto la concessione per ultimo.

## ART. 22

### Quota di partecipazione, tassa di occupazione suolo pubblico.

1. Concessionari di aree sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e di un contributo per i servizi messi a loro disposizione nelle aree attrezzate.

2. L'entità del contributo è determinata dalla Giunta Municipale, ed è posta in relazione alle dimensioni dei circhi.

3. La tassa di occupazione del suolo pubblico è ridotta al 20% con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa.

4. L'importo complessivo dovrà essere corrisposto anticipatamente, entro i termini e con le modalità indicati dall'Amministrazione Comunale. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione e l'automatica esclusione dall'area.



5. Il versamento del contributo é definitivo e non rimborsabile anche in caso di assenza per qualsiasi causa, non dipendente dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23**

#### **Deposito cauzionale**

La concessione é subordinata al versamento del deposito cauzionale fissato dalla Giunta Municipale allo scopo di garantire l'Amministrazione Comunale contro eventuali danni patrimoniali.

#### **Art. 24**

#### **Obbligo di pulizia**

1. E' fatto obbligo al responsabile del circo di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi o mediante conferimento all'Azienda preposta alla raccolta e trasporto dei residui solidi urbani che fornirà contenitori appositi o provvedendo personalmente in osservanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione stessa.

2. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'Assegnatario.

#### **Art. 25**

#### **Rinvio alla legge.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18 Marzo 1968 n. 337 nella legge 29 Luglio 1980 n.39



nella circolare ministeriale 16 Aprile 1987 n. 4803/TB30, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

#### **Art.26**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibile anche alle aree private fino a che non sarà prescelta e acquisita una definitiva area pubblica attrezzata, oltre quella permanente già individuata nel territorio comunale.

#### **Art. 27**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1996.



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

\*\*\*\*\*

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE  
DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE E MANIFESTAZIONI CIRCENSI.-

\*\*\*\*\*

IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'OGGETTO CONTENENTE  
NUMERO 27 (VENTISETTE) ARTICOLI E PORTANTE IL TIMBRO SU OGNI  
FACCIATA DEL SEGRETARIO GENERALE, E' STATO APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 06 GIUGNO 1995,  
ESECUTIVA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.-



- IL SEGRETARIO GENERALE -  
(Cav. Dott. Silvio BASTARDI)